

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 13/10/2012

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate di Breno (BS) avviava una indagine finanziaria ex art. 32 del D.P.R. 600/73 e 51 del D.P.R. 633/72 autorizzata con nota n. 7893/2009 del 22 gennaio 2009 dalla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia sui conti correnti e le relazioni bancarie della sig.ra Ce. La., amministratore unico e socio al 98% nell'anno 2005 della società Immobiliare Elisabetta S.r.l. con sede in Borno, Via Gorizia, 14, esercente l'attività di "acquisto e vendita di immobili". Detta attività istruttoria si affiancava ad altra concorrente iniziativa riguardante sempre la sig.ra La. nella sua qualità di amministratore e socio unico di altra società denominata LA.CE S.r.l.

La contribuente veniva invitata dai funzionari dell'Agenzia al fine di svolgere un preliminare contraddittorio tra le risultanze contabili e i documenti eventualmente posseduti a giustificazione delle diverse rimesse dare/avere che per entità e dinamica apparivano prima facie incompatibili sia con i dichiarati redditi personali sia con quelli della società costantemente in perdita. Conclusosi negativamente il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate di Breno procedeva a notificare alla società Immobiliare Elisabetta, ex artt. 41 bis e 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/73 avviso di accertamento di reddito di impresa n. Omissis nella misura di € 276.889,00 contro una perdita dichiarata di € 81.594,00, liquidando le imposte Ires, Irap e Iva e irrogando, al contempo, sanzioni applicate sia sulle maggiori imposte sia sull'infedele dichiarazione presentata, nonché su altre conseguenti e collegate contestazioni in virtù del ruolo ricoperto dalla stessa. La società presentava successivamente istanza di accertamento con adesione dalla quale non sortiva alcun positivo risultato.

In seguito la società Equitalia - Esatri S.p.A. notificava alla ricorrente la cartella esattoriale n. Omissis portante il ruolo straordinario emesso ex art. 15 bis e 11 del D.P.R. 602/73 della somma di € 289.548,53 di cui all'avviso di accertamento notificato.

La società Immobiliare Elisabetta S.r.l., in persona dell'amministratore unico signora La. Ce. rappresentata e difesa dal tributarista De. Co. ed elettivamente domiciliata in Capo di Ponte (BS), Via Nazionale, n. 12 impugnava distintamente l'avviso di accertamento con ricorso rubricato con il n. 2042/10 e la cartella esattoriale con quello rubricato con il n. 2044/10, deducendo: illegittimità dell'avviso notificato, stante l'indebita inversione dell'onere della prova che graverebbe esclusivamente sull'Ufficio in ordine ai conti non intestati alla società; infondatezza nel merito di quanto accertato per arbitrarietà del metodo a tal fine applicato. Inoltre, ha proposto domanda di non considerare come ricavi i movimenti bancari sui conti correnti intestati alla sig.ra Ce. La., contestando l'omessa detrazione di una congrua e ragionevole quota dei costi proposti forfettariamente nella misura del 60%. Relativamente al ricorso riguardante l'impugnata cartella esattoriale, la ricorrente ha denunciato la violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 15 bis del D.P.R. 602/73, non essendo la società soggetta a fallimento e non profilandosi alcun pericolo nella riscossione secondo i richiamati parametri legislativi; l'Agente della riscossione non sarebbe legittimato a notificare la cartella, tra l'altro carente di motivazione e priva di sottoscrizione autografa dell'esattore.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva tempestivamente in giudizio per entrambi i ricorsi domandandone la reiezione con il favore delle spese. A suo avviso l'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 porrebbe in una posizione di favore l'Agenzia delle Entrate in quanto la natura delle presunzioni sarebbe legale. La sig.ra La. sarebbe stata amministratore unico e socio

di maggioranza alla luce della cospicua entità della partecipazione detenuta, dovendosi conseguentemente ritenere che la gestione contabile ed amministrativa fosse concentrata in una unica persona. Che sarebbe onere della ricorrente provare con idonei documenti che le somme contestate siano riferibili ad una causale estranea e diversa da quella imputabile alla società. Infondata e immotivata sarebbe, poi, la richiesta di forfetizzare i costi in via presuntiva. Quanto alla iscrizione a ruolo questa sarebbe legittima, avendo la società sempre dichiarato reiterate perdite, il che autorizzerebbe l'iscrizione dell'iscrizione in via straordinaria delle imposte liquidate.

La società Esatri Equitalia S.p.A., costituitasi in giudizio relativamente al giudizio di impugnazione promosso contro la cartella esattoriale, ha richiesto la reiezione del ricorso, opponendo preliminarmente la sua tardiva proposizione e quindi la sua inammissibilità; l'estraneità dell'Agente della riscossione riguardo al processo formativo del ruolo; la regolarità e correttezza della notifica dell'atto impugnato richiamando, sul punto, conforme giurisprudenza.

Con ordinanza n. 44/10/11, la Sezione accordava la sospensione della cartella impugnata, subordinandola alla presentazione, a favore dell'Agenzia delle Entrate, di idonea fideiussione bancaria. Seguiva, tra le parti, tentativo di conciliazione, conclusosi negativamente.

All'udienza le parti depositavano copie delle massime di alcune sentenze della Corte di cassazione, nonché di una sentenza di altra Sezione di questa Commissione in tema di dovuto abbattimento dei costi quantificati nella misura forfettaria del 60%, insistendo entrambe nelle rispettive tesi e la causa passava in decisione

Motivi della decisione

Preliminarmente la Sezione dispone la riunione, per connessione, del ricorso rubricato con il n. di RGR 2043/10 al ricorso n. 2042/10 ex art. 29 del D.Lgs. 546/92.

I ricorsi riuniti non possono essere accolti.

La vicenda contenziosa trova base e ragione da un duplice rilievo: quello relativo alle cospicue somme in entrata ed in uscita dal conto corrente personale della sig.ra Ce. La. nella sua duplice veste di socio al 98% del capitale sociale ed amministratore unico, all'epoca dei fatti, della società Immobiliare Elisabetta S.r.l., nonché quello che negli anni in discorso la società ha sempre dichiarato rilevanti perdite; per converso la contribuente non avrebbe dato alcuna giustificazione in sede di contraddittorio con i verificatori ex art. 32 del D.P.R. 600/73 del fatto che nella propria dichiarazione ha denunciato redditi incompatibili con le suddette movimentazioni bancarie.

La natura tipicamente presuntiva delle viste operazioni su conto corrente impone di stabilire preliminarmente se, al di là del principio tratto dall'art. 2727 del codice civile secondo il quale la presunzione costituisce la conseguenza ..che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto le presunzioni di cui all'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973 ammettano o meno la prova contraria.

Ad avviso del Collegio la suddetta norma configura presunzioni legali sicuramente non assolute (iuris et de iure), stante il silenzio della legge, ma relative (iuris tantum), dal che consegue che colui che le invoca è esonerato dal provare il fatto che dalle stesse discende, fermo restando, tuttavia, l'onere in capo al soggetto nei confronti del quale esse operano di fornire la prova contraria. Pertanto, nella vicenda all'esame, la presunzione tratta dalla movimentazione bancaria converte in reddito i prelievi effettuati,

che non siano stati annotati nelle scritture contabili o che non trovino altrimenti altra plausibile giustificazione.

Se tale è l'effetto indotto sull'onere della prova in dipendenza di presunzioni legali occorre stabilire se colui che detta prova intenda contrastare possa limitarsi ad allegare esclusivamente fatture, ricevute o altra documentazione di spesa o se sia possibile comunque la ricostruzione di costi che siano ragionevolmente inerenti all'attività svolta, seppure non assistiti da una prova scritta.

Sotto questo non agevole aspetto deve, peraltro, rilevarsi che l'Ufficio, muovendo dall'esame degli estratti di conto corrente, ha invitato la parte a fornire documentazione idonea ad eliminare, fin dall'origine, la possibile natura di somme sottratte ad imposizione, tenuto conto che l'interessata aveva dichiarato un reddito personale di circa € 19.000 assolutamente incompatibile con le plurime movimentazioni bancarie, non potendosi nemmeno riconoscere, per talune di esse, la natura di costi ad esclusione di altri, non avendo ella fornito alcuna plausibile documentazione.

In questo univoco quadro, è palese che l'Ufficio ha mostrato un comportamento equilibrato in una vicenda in cui i risultati reddituali della società e quelli della persona fisica erano totalmente incompatibili con la ricordata movimentazione bancaria, per la quale appariva conclamato che l'attività riferita alla signora La. era in realtà speculare di quella della società Immobiliare Elisabetta, le cui compravendite immobiliari costituivano fonte dei depositi registrati sui detti conti correnti. E' pur vero che non si potrebbero, a priori, escludere i costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma è altrettanto innegabile che la parte, avendo mantenuto una condotta di totale chiusura nel confronto con l'Ufficio e anche in questa sede, non ha dato alcuna possibilità di valutare, anche in termini forfettari, a quanto potessero ammontare i correlati costi che, per conseguenza, non possono nemmeno essere presuntivamente quantificati in assenza di parametri obiettivi.

Infine, per quanto attiene alla natura del ruolo straordinario adottato dall'Amministrazione finanziaria, il motivo dedotto non può essere accolto né parimenti possono essere formulate eccezioni sull'attività dell'Esattore. Dalla lettura coordinata degli artt. 11, comma 3 e 15-bis del DPR n. 602 del 1973 emerge che l'iscrizione nei ruoli straordinari è attività finalizzata a tutelare il credito erariale e si pone quale attività di tipo eccezionale rispetto alla normale iscrizione a titolo provvisorio (art. 15 stesso Decreto) delle somme in base ad accertamenti non definitivi.

Va per questo aspetto sottolineato che la ridetta pluriennale denuncia di perdite ed il modesto reddito dichiarato dalla contribuente costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti in forza degli elementi raccolti dall'Agenzia delle Entrate, il cui quadro complessivo ha contorni che non permettono di fornire altro tipo di lettura.

Resta dunque confermata la piena legittimità del ruolo utilizzato. Parimenti, non può essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso invocata dall'Agente della riscossione per superamento dei termini in quanto dal computo di essi (data di notifica della cartella 11 giugno 2009 - data deposito ricorso 14 settembre 2009), coordinato con la sospensione feriale (1.8 - 15.9), emerge che il ricorso è stato tempestivamente proposto entro il termine del 25 settembre successivo, quale ultimo giorno utile alla notifica.

Le restanti questioni relative alle presunte irregolarità formali della cartella esattoriale possono essere, poi, assorbite in relazione non solo alla costante giurisprudenza richiamata nelle difese, ma anche ai sopraggiunti provvedimenti legislativi correttamente richiamati nelle memorie dei resistenti. Quanto al regolamento delle spese, ivi compresi i diritti e gli onorari, la Commissione liquida la complessiva somma di € 1.500,00 a

favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Brescia 1, compensando le stesse spese tra il Concessionario della riscossione ed la ricorrente per le obiettive incertezze in tema di redazione delle cartelle esattoriali, sulle quali è da ultimo intervenuto il Legislatore.

P.Q.M.

respinge i ricorsi riuniti. Condanna la società ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia le spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento).

Compensa le spese di giudizio nei confronti della società Esatri - Equitalia S.p.A.